



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 18060

Torino, 6 settembre 2018

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 5.9.2018 a San Benedetto Belbo tra Alta Langa e Pro Spigno (serie A);
- Rilevato in fatto che il giocatore GIAMPAOLO Michele (Pro Spigno) è stato ammonito per aver tenuto un comportamento antisportivo commettendo ostruzione;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore GIAMPAOLO Michele (Pro Spigno) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a) (in relazione all'art. 12.1 lett- b) Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore GIAMPAOLO Michele (Pro Spigno) la sanzione pecuniaria di Euro 100; contestata la recidiva rispetto alla sanzione n. 21 del 26.6.2018, applica a questo titolo l'aumento della metà ex art. 24 comma 2 lett. b Reg. Fed. di Giustizia ed irroga la complessiva sanzione pecuniaria di Euro 150.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino